


L'esternalizzazione del Rischio negli appalti



Cosa andare a vedere in appalto quando si configura un rischio da interferenze:

Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;

Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

-
- a) **Rischi esistenti** nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore,
 - b) **Rischi ulteriori** portati dall'attività propria dell'appaltatore;
 - c) **Rischi derivanti** da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata, richieste esplicitamente dal committente).
-

Caso: filiera della sicurezza interrotta

- ❑ Struttura aperta al pubblico con grande presenza di personale di custodia in appalto:
 - ❑ - perdita conoscenza dato formazione del personale per le squadre di emergenza
 - ❑ - prove di evacuazione non coordinate
 - ❑ Chi fa che cosa?
-

Ditte esterne, cosa manca?

- Indicazione precisa della tipologia e della ragione sociale
 - Indicare se negli atti di gara relativi agli affidamenti di cui trattasi, sono state impartite tutte le prescrizioni necessarie al fine di garantire la valutazione del rischio da interferenza, **così come prescritto dalla vigente normativa di riferimento (D. lgs. 81/2008, Protocollo Tajani, Anac, ecc....)**;
-

Art 26 D.lgs. 81/2008

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione





- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la **disponibilità giuridica dei luoghi** in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), **l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici** o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi** cui sono esposti i lavoratori, **informandosi reciprocamente** anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Un dato irrinunciabile

Il nominativo del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell'esecuzione preposto alla sorveglianza degli obblighi imposti ai soggetti esterni in materia di interferenza nei luoghi di lavoro.

Protocollo Tajani

Milano 22 ottobre 2012



PROTOCOLLO

per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture

del Comune di Milano

Tra il Comune di Milano e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano

Oggi, 22 ottobre 2012 presso Palazzo Marino, in Milano, Piazza della Scala 2 si sono incontrati: il Sindaco Giuliano Pisapia e l'Assessore alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca Cristina Tajani, in rappresentanza del Comune di Milano; il Segretario Generale Onorio Rosati e il Segretario Ivana Brunato, in rappresentanza della Camera del Lavoro di Milano; il Segretario Generale Danilo Galvagni e il Segretario Renato Zambelli in rappresentanza della Cisl di Milano; il Segretario Generale Walter Galbusera e il Segretario Generale aggiunto Claudio Negro, in rappresentanza della Uil di Milano e hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Richiamato

Il Protocollo di Relazioni tra il Comune di Milano e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano, sottoscritto in data 24 ottobre 2011.

Confermati



i Protocolli vigenti precedentemente sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria e già operanti in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro, di interdizione del lavoro nero e irregolare e di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata su appalti e contratti di lavori, servizi e forniture.

Premesso che

il miglior utilizzo delle risorse pubbliche è assunto dall'Amministrazione comunale quale valore e impegno prioritario da perseguire, garantendo la massima trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nei servizi rivolti ai cittadini, valorizzando le risorse interne e il funzionamento della macchina amministrativa,

il ricorso ad aggiudicazioni finalizzate al mero criterio della contrazione dei costi:

- non garantisce tempi e qualità nella realizzazione di opere e servizi;
- può favorire l'impiego di manodopera irregolare e precaria;
- può alterare un mercato del lavoro con forme di lavoro irregolare e dalla conseguente evasione contributiva, con pesanti ricadute sulle condizioni di lavoro e di sicurezza;
- può determinare effetti negativi nel tessuto economico e produttivo;
- può far venir meno la qualità delle opere e dei servizi in appalto.



Qualità e tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture

- Appaltatore e l'eventuale subappaltatore, sia obbligato a rendere disponibile giornalmente nel luogo della prestazione o nel cantiere l'elenco di tutti i nominativi di tutti i lavoratori che vi operano con tutte le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali.

-
- L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare leggi e regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
 - Quanto sopra vale anche per le imprese subappaltatrici.
-

-
- Prevedere punteggi aggiuntivi riferiti a sistemi certificati di gestione della qualità, di sostenibilità ambientale, di responsabilità sociale di impresa.
 - Ivi compresa la ricollocazione dei lavoratori interessati nelle aziende subentranti.
-

Sanzione

- Nel caso di ripetute inadempienze in tematica di leggi in materia di lavoro subordinato, salute e sicurezza nonché dei CCNL, il Comune di Milano intimerà alle stesse di rimuovere le irregolarità anche attraverso penali e risoluzioni del contratto.
-

Grazie per l'attenzione

Antonella Tarantolo

e

Modesto Prosperi

RLS Funzione Pubblica
